

BStGer RR.2019.327 vom 6. April 2020

Bundesstrafgericht, 2020-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2019.327

FR: TPF RR.2019.327 du 6 avril 2020

IT: TPF RR.2019.327 del 6 aprile 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Misure provvisoriale (art. 18 AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1).

E. 1.3

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare delle relazioni n. 1, 2, 3 e 4 presso la banca G., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente dispone della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

In sede di replica, il ricorrente ha domandato di poter ottenere le richieste di sequestro del 12 e 20 dicembre 2019 inoltrate dall'autorità rogante, di cui il MPC ha riferito in sede di risposta (v. act. 9, pag. 3), comprensive di tutta la documentazione riferita alle stesse, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventualmente prendere posizione sulla documentazione (v. act. 11, pag. 4 e 14).

- 5 -

Ora, nella misura in cui le richieste rogatorie in questione, come riferito dal MPC, non riguardano il ricorrente (v. act. 16, pag. 2), la domanda di quest'ultimo va respinta.

E. 3

Il ricorrente sostiene che l'autorità richiedente, che avrebbe presentato un esposto dei fatti insufficiente, basato anche su articoli di giornali, non avrebbe nemmeno lontanamente reso verosimile l'esistenza di un reato da lui commesso. La medesima non avrebbe neppure affermato che egli è indagato in Vaticano. Il MPC non avrebbe dovuto dare seguito alla rogatoria, difettando persino prima facie il requisito della doppia punibilità. A suo dire, il fatto per lui di conoscere persone menzionate dagli atti d'inchiesta o che la moglie sia conduttrice di un'unità abitativa in un complesso di Londra, non possono assumere una connotazione penale. I sequestri contestati, che costituirebbero un'operazione di fishing expedition, avrebbero causato a lui e alla sua famiglia enormi difficoltà di gestione quotidiana. In definitiva, non essendo dati i requisiti per accogliere le richieste rogatorie, le misure contestate, di cui viene chiesta la revoca, non avrebbero dovuto essere adottate. Esse provocherebbero danni ingenti e irrimediabili, non giustificati dal principio della proporzionalità. In sede di replica, l'insorgente, oltre a ribadire l'inammissibilità manifesta della rogatoria estera e a cercare di spiegare e di dimostrare la legalità dell'operazione immobiliare oggetto delle indagini estere, ha prodotto della documentazione attestante obblighi finanziari di società a lui riconducibili, segnatamente della B. AG, sostenendo di avere reso sufficientemente verosimile l'insorgenza per lui di un pre-giudizio immediato e irreparabile derivante dalle contestate misure (v. act. 11.1).

E. 3.1.1

Giusta l'art. 18 AIMP, a espressa domanda di uno Stato estero l'autorità competente può prendere misure provvisoriale per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato (cpv. 1). Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall'Ufficio federale appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito (cpv. 2). I ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo (cpv. 3).

E. 3.1.2

In concreto, il MPC, in data 15 novembre 2019, ha ricevuto dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) una comunicazione di sospetto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD effettuata dalla banca G. il 25 ottobre 2019, relativa, tra l'altro, a conti riconducibili a A. Tale comunicazione traeva origine da articoli di stampa internazionale che riferivano di operazioni di investimento e di compravendita immobiliari intervenute a Londra da

- 6 -

parte della Segreteria di Stato della Città del Vaticano finanziati, almeno in parte, con fondi legati all'Obolo di San Pietro. Risultava inoltre che le autorità del Vaticano stavano conducendo un procedimento penale per chiarire la vicenda e che il ricorrente potesse essere coinvolto (v. act. 9, pag. 2). A seguito di tale comunicazione, il MPC, in data 21 novembre 2019, ha proceduto ad una trasmissione spontanea d'informazioni giusta l'art. 67a AIMP alle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano, segnalando le relazioni riconducibili al ricorrente e ad altre persone fisiche e giuridiche (v. act. 9.2). Sulla base di tale trasmissione, le autorità del Vaticano, in data 22 novembre 2019, hanno richiesto il blocco delle relazioni bancarie riconducibili a svariate persone, tra le quali

quelle del ricorrente (v. act. 9.1). Con tale richiesta, l'autorità estera ha informato quella svizzera del procedimento penale da lei condotto per i reati di peculato, corruzione, riciclaggio, truffa e altri reati. Essa ha parimenti illustrato a grandi linee i fatti oggetto d'inchiesta, i sospetti di reato nonché le persone fisiche e giuridiche coinvolte. Ora, alla luce dell'urgenza con la quale l'autorità rogata doveva intervenire, dei sufficienti elementi portati alla sua conoscenza dall'autorità rogante, i quali non facevano apparire come manifestamente inammissibile la procedura rogatoria, segnatamente in ottica del rispetto del principio della doppia punibilità, l'autorità svizzera ha correttamente dato seguito alle richieste dell'autorità estera. Nel rispetto dell'art. 18 cpv. 2 AIMP, il MPC ha fissato all'autorità rogante un termine di due mesi per presentare una formale domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 9.2, pag. 3), termine che scadeva il

E. 3.1.3

In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 3.1.4

In concreto, occorre innanzitutto rilevare che, nella misura in cui, il 17 gennaio 2020, il MPC ha ordinato il dissequestro delle relazioni n. 2 e n. 4 presso la

- 7 -

banca G., dando quindi parzialmente seguito alle conclusioni del ricorrente, il gravame è divenuto parzialmente privo d'oggetto (v. act. 16.3).

E. 3.1.5

In sede di replica, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante impegni finanziari di società a lui riconducibili, segnatamente della B. AG (v. act. 1.11). Ora, premesso che gli atti inoltrati riguardano tale società e non il ricorrente medesimo, quest'ultimo non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo al ricorrente. In altre parole, il ricorrente non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Di fronte ad un quadro finanziario così lacunoso e poco trasparente non basta allegare e documentare la sussistenza di singoli impegni finanziari, peraltro non del ricorrente ma di sue società, ma incombe al ricorrente produrre tutta la documentazione necessaria per fare

chiarezza sull'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

E. 3.2

Da quanto sopra discende che il ricorso, nella misura in cui non divenuto privo d'oggetto per parziale acquiescenza (v. supra consid. 3.1.4), è inammissibile già per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.

4. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 5

febbraio 2020 (v. act. 9, pag. 3).

E. 5.1

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 3'000.–. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 6'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–. A carico dell'autorità che ha parzialmente revocato la decisione impugnata non vengono per contro accollate spese (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.113 del 18 agosto 2016 con rinvii).

E. 5.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento

- 8 -

del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, tenuto conto dell'entità della parziale acquiescenza (v. supra consid. 3.1.4) appare adeguato un onorario di fr. 1'000.–. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 9 -